



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

**PARERE 48.09.11**

**OGGETTO: Elezioni. Enti locali. Art. 4 l.r. 35/1997. Attribuzione premio di maggioranza. Sbarramento del 5% dei voti per l'assegnazione dei seggi.**

L'innovazione legislativa della soglia minima di rappresentatività (5%) e della conseguente impossibilità che le liste che non hanno superato tale soglia siano assegnatarie di seggi (comma 3 bis dell'art. 4 e comma 4 bis dell'art. 7 della citata l.r. 35/1997 come introdotti dall'art. 15 della l.r. 22/2008). sono poste con l'essenziale finalità di evitare un'eccessiva frammentazione dell'elettorato in rappresentanze non significative o irrilevanti e di favorire la concentrazione delle stesse in unità il più possibile omogenee.

I voti delle liste che non hanno superato la soglia del 5%, e che perciò non sono ammesse all'assegnazione dei seggi, esauriscono la loro funzione essenziale di espressione della volontà del cittadino elettore nel momento in cui vengono validamente attribuiti alla lista cui si riferiscono. Il computo dei voti conseguiti dalle liste rimaste al di sotto della soglia del 5%, comporterebbe, invece, una sorta di "riutilizzazione" di voti, non utili per i diretti destinatari, che verrebbero tuttavia ad incidere (indirettamente ed involontariamente) nella ripartizione dei seggi tra i vari schieramenti rimasti in lizza (Cfr. Con.Stato, Ad. plen., 10 luglio 1997, n. 13).

Dall'esplicita formulazione del secondo periodo del comma 3 bis dell'art. 4 e dell'omologo secondo periodo del comma 4 bis dell'art. 7 della l.r. 35/1997, i quali prevedono che "Ai fini della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale non si tiene conto dei voti riportati dalle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi.", appare inequivocabile la volontà del Legislatore di escludere già dalla determinazione del quoziente elettorale i voti delle liste che non possono risultare assegnatarie di seggi. Se, quindi, l'esclusione dei voti conseguiti da tali liste avviene in via preliminare se ne deve desumere che gli stessi non assumono più alcun rilievo nel procedimento elettorale e, conseguentemente, nel computo dei voti finalizzato all'attribuzione del premio di maggioranza.

